



18894-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FILIPPO CASA	- Presidente -	Sent. n. sez. 682/2021
FRANCESCO CENTOFANTI		CC - 19/02/2021
FRANCESCO ALIFFI	- Relatore -	R.G.N. 28978/2020
DANIELE CAPPUCCIO		
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 08/04/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui (omissis), sottoposta ad arresti domiciliari esecutivi revocati con ripristino della misura carceraria, chiedeva concedersi la misura alternativa della detenzione domiciliare generica ed ha, invece, rigettato quella di affidamento in prova al servizio sociale.

A ragione della decisione osservava: - quanto alla detenzione domiciliare, che la pena in esecuzione - superiore ai due anni - era ostativa alla concessione della misura; - quanto all'affidamento in prova, che la condannata si era dimostrata particolarmente inaffidabile avendo, in costanza di applicazione degli arresti domiciliari, commesso gravi reati (appropriazione indebita ed evasione) e che,

comunque, non erano stati acquisiti elementi positivi che giustificassero, alla luce del passato delinquenziale dell'interessata e della gravità dei reati oggetto della condanna in esecuzione, l'ammissione al beneficio, non essendo stato nemmeno proposto un adeguato progetto di attività riparatoria.

2. Avverso l'ordinanza, la ^(omissis), per il tramite del difensore di fiducia, avv. ^(omissis) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo denuncia mancanza di motivazione con riferimento al giudizio prognostico di buon esito dell'affidamento ai servizi sociali.

Il Tribunale ha considerato ostativo alla concessione della misura la circostanza che la condannata, durante l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, abbia commesso reati, ha, però, ignorato, nonostante le specifiche deduzioni contenute nella memoria difensiva, il dato, tutt'altro che irrilevante, che per tali violazioni non era ancora intervenuta condanna irrevocabile; non ha, per di più, apprezzato la loro effettiva gravità e la solidità dell'impianto accusatorio e non ha preso in considerazione gli elementi positivi indicati dalla difesa ossia la concessione della liberazione anticipata, con provvedimento in data 8 gennaio 2020 che ha positivamente valutato la condotta tenuta dalla ^(omissis) nel corso dell'esecuzione della pena nel semestre 18.4.2019 - 18.10.2019

2.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento all'omessa pronuncia sulla deduzione difensiva relativa all'illegittimità del decreto di revoca degli arresti domiciliari esecutivi emesso dal magistrato di sorveglianza in assenza delle condizioni di urgenza di cui all'art. 51 ter Ord. pen. Non sono certamente sufficienti, a tal fine, i richiami alla ritardata conoscenza dei procedimenti penali relativi ai reati valorizzati per la revoca perché la giustificazione addotta è stata smentita dagli atti di causa.

2.3. Con il terzo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione sempre in ordine alla formulazione del giudizio prognostico sul buon esito dell'affidamento ai servizi sociali, sotto il profilo della valorizzazione di fatti risalenti nel tempo e della mancata valutazione dei comportamenti indicati in apposita memoria della difesa nonostante la loro maggiore attualità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.



2. Il primo e l'ultimo motivo pretendono un nuovo apprezzamento sull'adeguatezza della misura alternativa rispetto a quello non manifestamente illogico già compiuto dal Tribunale opportunamente valorizzando l'inaffidabilità della condannata desunta dalla consumazione di reati in epoca recente ed in costanza degli arresti esecutivi. Al riguardo non è pertinente l'obiezione che fa leva sulla pendenza dei procedimenti penali aventi ad oggetto l'accertamento di tali reati. Più volte, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824)

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché l'eventuale illegittimità del provvedimento provvisorio del magistrato di sorveglianza è assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare.

A mente dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. il condannato che beneficia della sospensione dell'ordine di esecuzione, fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza in ordine all'eventuale applicazione di una delle misure alternative, rimane nello stato detentivo in cui al momento si trova, ossia in una condizione da equiparare a quella della sottoposizione alla misura alternativa della detenzione domiciliare. Competente in ordine alla gestione della custodia domestica nel periodo di cui trattasi è il magistrato di sorveglianza secondo le attribuzioni riconosciutogli dal richiamato art. 47-ter Ord. pen. Di conseguenza, il magistrato di sorveglianza, una volta individuata una delle situazioni di incompatibilità con la prosecuzione della misura indicate dal comma 6 del succitato art. 47-ter, può disporre la sospensione cautelativa del regime domiciliare in corso, investendo poi il Tribunale di sorveglianza ai fini delle determinazioni ad esso attribuite dall'art. 51 -ter Ord. pen., da adottare, a pena di inefficacia di detta sospensione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Le decisioni che in tal modo intervengono non si sostanziano propriamente in una convalida del provvedimento interlocutorio emesso cautelativamente dal magistrato di sorveglianza, ma comportano un'ampia verifica in materia di prosecuzione, sostituzione o revoca della misura alternativa, con le conseguenti determinazioni incidenti sul regime dell'esecuzione della pena in corso. Ciò implica che il Tribunale deve sempre decidere sull'ammissione al beneficio sulla base delle rituali richieste pervenute, apprezzando l'esistenza dei presupposti che giustificano la misura alternativa,



anche alla luce dei rilievi in sede di sospensione cautelativa (in tal senso, in motivazione, Sez. 1, n. 57540 del 14/09/2018, Rv. 276599; Sez. 1, n. 54109 del 24/03/2017, non massimata).

Coerentemente con gli esposti principi, l'ordinanza in verifica non ha preso in esame autonomamente la questione relativa all'illegittimità del provvedimento interinale di revoca degli arresti domiciliari esecutivi perché assorbita da quella, definitiva, di inammissibilità della detenzione domiciliare e di rigetto dell'affidamento in prova, decisione quest'ultima motivata in parte anche dalla condotta posta a fondamento della contestata revoca.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 19 febbraio 2021.

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Filippo Casa

